

# Promemoria

## Acquisto

<b>Informazioni generali</b>	
Cos'è un acquisto?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un acquisto serve a colmare le lacune previdenziali e, quindi, a migliorare la previdenza per la vecchiaia. Le lacune nella previdenza possono derivare p.es. da anni assicurativi mancanti o da aumenti salariali.</li> <li>• Con un acquisto è possibile finanziare anche un pensionamento anticipato.</li> </ul>
Come procedere per effettuare un acquisto?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile è riportato sul certificato di previdenza personale.</li> <li>• Il potenziale d'acquisto cambia nel tempo. Per questo motivo, prima di effettuare un acquisto occorre richiedere un'offerta d'acquisto non vincolante.</li> <li>• Una volta effettuato, l'acquisto non è reversibile.</li> </ul>
Quali vantaggi offre un acquisto?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un acquisto aumenta l'aver di vecchiaia e, in base al piano di previdenza, anche le prestazioni di vecchiaia e/o di rischio.</li> <li>• In linea di massima, gli acquisti possono essere dedotti dal reddito imponibile, con conseguenti risparmi fiscali.</li> <li>• In caso di decesso prima del pensionamento, gli acquisti vengono versati ai beneficiari sotto forma di capitale (se previsto nel piano di previdenza).</li> </ul>
<b>Limitazioni</b>	
Prelievi anticipati esistenti per finanziare la proprietà di un'abitazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino all'età di riferimento, gli acquisti sono possibili solo se eventuali prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione sono stati interamente rimborsati.</li> <li>• Questa limitazione non si applica ai riacquisti in seguito a divorzio (cfr. sotto «Acquisto e divorzio»)</li> </ul>
Trasferimento in Svizzera negli ultimi cinque anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo il trasferimento in Svizzera, nei primi cinque anni è possibile effettuare acquisti annui pari al massimo al 20% del salario assicurato.</li> </ul>
Incapacità lavorativa o invalidità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'acquisto non è possibile in caso di incapacità lavorativa o di invalidità.</li> </ul>
<b>Versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile</b>	
Come si calcola il versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ammontare del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia massimo possibile e l'aver di vecchiaia attualmente disponibile.</li> </ul>
<b>Averi computabili</b>	
Ulteriori averi di previdenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulteriori averi di previdenza, come p.es. averi di libero passaggio non apportati (conto / polizza di libero passaggio) devono essere comunicati prima di un acquisto.</li> <li>• Il versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile si riduce proporzionalmente (se il computo non è già stato effettuato in un altro piano di previdenza).</li> </ul>
«Grande pilastro 3a»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli averi del «grande pilastro 3a» (ossia gli averi accumulati nel pilastro 3a come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente) devono essere comunicati prima di un acquisto.</li> <li>• Il versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile si riduce conformemente alle disposizioni legali (se il computo non è già stato effettuato in un altro piano di previdenza).</li> </ul>
Prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, i prelievi anticipati esistenti devono essere computati nel versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile (se il computo non è già stato effettuato in un altro piano di previdenza).</li> </ul>

Prestazioni di vecchiaia già percepite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le prestazioni di vecchiaia già percepite (prestazioni in forma di rendita e in capitale) devono essere comunicate prima di un acquisto.</li> <li>• Esse vengono computate nel versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo possibile (se il computo non è già stato effettuato in un altro piano di previdenza).</li> </ul>
<b>Imposte</b>	
Posso dedurre gli acquisti dalle imposte?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In linea di massima gli acquisti possono essere dedotti dal reddito imponibile. Swiss Life allestisce un attestato dei contributi per la previdenza vincolata («attestazione fiscale»), che può essere allegato alla dichiarazione d'imposta.</li> <li>• Swiss Life può rilasciare un'attestazione fiscale solo per gli acquisti finanziati privatamente. Se si tratta di un acquisto finanziato dal datore di lavoro, occorre obbligatoriamente comunicarlo a Swiss Life. Gli acquisti finanziati dal datore di lavoro devono essere attestati dal datore di lavoro.</li> <li>• La deducibilità di questi versamenti dalle imposte viene valutata dall'autorità fiscale competente. Swiss Life non influisce su questa decisione e non si assume alcuna responsabilità al riguardo.</li> <li>• L'acquisto può essere fatto valere solo per l'anno fiscale in cui è stato effettuato. Si prega, pertanto, di effettuare tempestivamente i pagamenti.</li> </ul>
Acquisto e liquidazione in capitale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le prestazioni risultanti dall'acquisto (acquisto più gli interessi maturati) non possono essere percepite sotto forma di capitale prima della scadenza di un termine di tre anni (p.es. nell'ambito di una liquidazione in capitale al pensionamento o nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni).</li> <li>• Il rimanente avere di vecchiaia (non risultante dall'acquisto) non è interessato dal punto di vista della legislazione previdenziale e può essere percepito sotto forma di capitale anche durante il periodo di blocco di tre anni.</li> <li>• Tuttavia, secondo la prassi fiscale, di regola ogni liquidazione in capitale dalla previdenza professionale (analisi consolidata, ossia che tiene conto di tutti i rapporti di previdenza del secondo pilastro incl. le soluzioni di libero passaggio) effettuata nei tre anni successivi a un acquisto comporta il rifiuto della deducibilità fiscale dell'acquisto stesso (anche successivamente).</li> <li>• In base alla prassi fiscale, il termine del periodo di blocco di tre anni si riferisce a una data precisa.</li> </ul>
<b>Acquisto e divorzio</b>	
Cosa succede con l'aver di vecchiaia acquistato in caso di divorzio?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A seconda del regime dei beni dei coniugi e del finanziamento dell'acquisto, in caso di divorzio o di scioglimento di un'unione domestica registrata gli averi di vecchiaia acquistati vengono eventualmente suddivisi per legge.</li> </ul>
È possibile effettuare nuovi acquisti dopo il divorzio?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì, è possibile riacquistare una prestazione di libero passaggio trasferita in seguito a divorzio. In linea di massima, tali riacquisti non sono soggetti al blocco di tre anni della liquidazione in capitale (cfr. sopra «Acquisto e liquidazione in capitale»).</li> <li>• Tuttavia, se gli acquisti vengono effettuati solo poco prima di una liquidazione in capitale (p.es. al pensionamento), secondo la prassi fiscale vengono considerati abusivi (elusione fiscale) e non sono ammessi alla deduzione.</li> <li>• Per evitare conseguenze fiscali indesiderate, eventuali lacune derivanti da divorzio dovrebbero essere interamente riscattate prima di effettuare acquisti regolari.</li> </ul>



#### Ulteriori informazioni e consulenza personale

Altre domande? Allora non esitate a contattare la vostra consulente o il vostro consulente:  
[www.swisslife.ch/it/impresa/contatto.html](http://www.swisslife.ch/it/impresa/contatto.html)



• Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo, telefono +41 43 284 33 11  
 • [www.swisslife.ch/impresa](http://www.swisslife.ch/impresa)